

A cura di Alfonsina Pisano

La bozza degli “indici spia” del CNDCEC

I cinque indici per settore costituiscono effettivi segnali di crisi solo se valutati in modo unitario e non singolarmente

Categoria: **Imprese**
Sottocategoria: **Codice crisi di impresa**

Il CNDCEC ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Cerved Group SPA al fine di elaborare gli indicatori della crisi d’impresa. Gli indici inseriti in Bozza, sono 7 di cui 2 validi per tutte le attività economiche e 5 vagliati su diversi settori di appartenenza.

Analizziamo insieme gli “indici spia” elaborati dal CNDCEC in un’apposita bozza di lavoro.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Il modello prescelto minimizza il numero di falsi positivi	3
Indici elaborati dal CNDCEC	3
Possibilità di indici personalizzati: alcuni chiarimenti	4
Elenco degli indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi	4
Patrimonio netto e DSCR	5
Metodo di calcolo del DSCR	5
I cinque indici del CNDCEC tarati su diversi settori	7
Modalità di calcolo dei 5 indici per settore e segnali di allerta	9
Gli assetti organizzativi adeguati: condizione necessaria per la rilevazione precoce della crisi	11
Le imprese costituite da meno di due anni	12
Le imprese in liquidazione	12
Le start-up innovative	13
Allegato 1	
L’Esperto risponde.....	14

Premessa

L'art. 13 del Codice della Crisi d'impresa specifica che sono **indicatori di crisi** gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso **appositi indici** che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i **sei mesi** successivi e delle prospettive di **continuità aziendale** per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

Patrimonio netto



Il primo indice a dover essere preso in considerazione è il PN: **la sua negatività** o **la sua diminuzione** al di sotto dei valori di legge è segnale di allarme. In caso di patrimonio positivo, o nei limiti di legge, deve essere preso in esame il DSCR.

DSCR



Il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) deve essere conteggiato in qualità di rapporto tra i flussi di cassa previsti nei 6 mesi successivi disponibili per il pagamento dei debiti. **Se il DSCR a 6 mesi è inferiore a 1** è un chiaro segnale che fa ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

I PARAMETRI PER IMPRESA

1

Indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;

2

Indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;

3

Indice ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;

4

Indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

5

Indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario.

La ratio dell'elaborazione di appositi indici risiede, sia nel principio di continuità aziendale, il quale è uno degli interessi fondamentali attenzionati dal legislatore nell'elaborazione del CCII, sia nella garanzia di una **visione prospettica durevole** e sana d'impresa, **soprattutto nei confronti dei finanziatori**. L'elaborazione degli indici "spia" di carattere economico-patrimoniale è stata ritenuta **utili ai fini dell'emersione anticipata dello stato di crisi d'impresa**, così specificato dal D.lgs. 14/2019.

Il modello prescelto minimizza il numero di falsi positivi

Il modello scelto per individuare gli indicatori della crisi nel contesto del CCI è stato selezionato in base all'**efficacia** e alla **semplicità d'uso**. Non sono vocaboli usati a caso, ma ad ognuno viene attribuito un significato preciso:

- l'**efficacia** è intesa come la capacità di identificare correttamente i segnali dell'esistenza di una crisi futura;
- per **semplicità d'uso** deve intendersi la quantità di risorse necessarie a calcolarlo e impiegarlo per i fini prescritti.



NOTA BENE - Gli indici stimati dal CNDCEC sono formati da grandezze di natura quantitativa o da confronti, i quali evidenziano che la scelta effettuata nel modello dell'elaborazione ha l'obiettivo di **minimizzare il numero di falsi positivi**, ammettendo la possibilità di un **maggior numero di falsi negativi**.

- Per **falsi positivi** si intendono tutti quei rischi di rendere oggetto di segnalazione imprese di cui è prevista un'insolvenza che poi non si verificherà.
- Per **falsi negativi** i rischi sono quelli di imprese di cui non è diagnosticata la crisi ma che invece diventeranno insolventi.



OSSERVA - Il modello prescelto è stato costruito attraverso una logica combinata. La valutazione degli indici non si è tradotta in uno *scoring multivariato di ponderazione*, ma nella **contemporanea** evidenza di una combinazione di eventi di superamento di soglie di tenuta, **la cui emersione congiunta** è storicamente associata ad elevata probabilità di condurre ad insolvenza.

Indici elaborati dal CNDCEC

Il CNDCEC dovrà elaborare gli indicatori di crisi con **cadenza almeno triennale** (in riferimento a ogni tipologia di attività economica in relazione ai rispettivi codici I.S.T.A.T) e dovranno essere in grado di segnalare, con **ragionevole certezza**, la sussistenza di un possibile stato di crisi dell'impresa.



INFORMA - Si specifica che tali indici saranno **approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico** con apposito decreto.

Il CNDCEC è designato ad elaborare indicatori specifici in relazione alle start-up-innovative, alle Pmi-innovative, alle società in liquidazione ed alle imprese costituite da meno di due anni. L'adozione degli indici standard **evita** all'impresa la necessità di indicazione all'interno del bilancio aziendale.

Possibilità di indici personalizzati: alcuni chiarimenti

Il Codice permette alle imprese che non intendono adottare gli indici standard elaborati dal CNDCEC di elaborare indici propri adeguati a valutare la specifica realtà aziendale. È opportuno evidenziare che, qualora l'impresa dovesse scegliere gli indici **ad hoc deve motivarne** le ragioni nella **Nota Integrativa** al bilancio di esercizio e indicare gli indici ritenuti idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza di una crisi.



OSSERVA - Per tutti gli indici personalizzati è necessario che il professionista indipendente ne approvi l'adeguatezza e, nel caso in cui si dovessero elaborare i suddetti indici personalizzati, il Codice della crisi non indica una tempistica di elaborazione: la cadenza con cui questi dovranno essere elaborati, coinciderà con la necessità dell'impresa.

Infine, se dovesse essere l'impresa ad elaborare specifici indici, non sono previsti indicatori specifici per alcune tipologie di società, in quanto, essendo indicatori "personalizzati", sarà la stessa impresa a declinarne la composizione in modo tale che sia adeguata alla situazione specifica dell'azienda.

Elenco degli indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi

Il legislatore ha incaricato il CNDCEC di elaborare gli **indicatori della crisi**, tenendo conto delle migliori prassi internazionali ed elaborando **indici specifici** con riferimento ad alcune categorie di impresa in collaborazione con Cerved Group S.p.a.

Gli indici presenti in Bozza sono 7, di cui:	
2	5
validi per tutte le attività economiche;	vagliati su diversi settori di appartenenza.

Sono indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa, i seguenti:

a) PATRIMONIO NETTO	Negativo
b) DSCR A 6 MESI	Inferiore a 1

Qualora non sia disponibile il DSCR, ci deve essere il superamento congiunto delle soglie inerente i seguenti **5 indici**:

- 1) Indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- 2) Indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- 3) Indice ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da *cash flow* e attivo;
- 4) Indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- 5) Indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario.

Patrimonio netto e DSCR

La crisi è ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto delle perdite di esercizio, anche cumulate, e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali.

Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza è rappresentativa di un **pregiudizio alla continuità aziendale**, fino a quando le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale.

Il patrimonio netto negativo è superabile attraverso la messa in atto di una eventuale ricapitalizzazione. Non basta però un patrimonio netto positivo per dire che non esiste la crisi, infatti:

*a fronte di un patrimonio netto positivo, in ugual modo, **si reputa comunque un indizio di crisi** laddove invece dovesse esistere un **DSCR** (Debt Service Coverage Ratio) **a 6 mesi, inferiore ad 1.***

Metodo di calcolo del DSCR

Il DSCR è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi, che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale; i valori di tali indici:

- **superiori ad 1**, denotano la capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi;
- valori **inferiori ad uno**, la relativa **incapacità**.

Il calcolo del DSCR può seguire, alternativamente due approcci.

PRIMO APPROCCIO	Il DSCR deriva da un budget di tesoreria , redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi . Da tale budget si ricavano il <u>numeratore</u> e il <u>denominatore</u> .
Al denominatore	Si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi.
Al numeratore	Si sommano tutti i flussi disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore. Questo significa che al numeratore si tiene conto, quindi, anche della gestione degli investimenti e della gestione finanziaria. Per quanto concerne quest'ultima, rilevano anche i flussi attivi derivanti dalle linee di credito non utilizzate delle quali, nell'orizzonte temporale di riferimento, si renda disponibile l'utilizzo.

SECONDO APPROCCIO	Il calcolo è effettuato mediante: il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito, attesi nei sei mesi successivi, ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.
Al numeratore	Si avranno: <ul style="list-style-type: none"> - Flussi operativi al servizio del debito (FCFO) dei sei mesi successivi determinato sulla base dei flussi derivanti dall'attività operativa, deducendo i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti; - le disponibilità liquide iniziali; - le linee di credito disponibili che possono essere utilizzate nell'orizzonte temporale di riferimento.
Il denominatore	Corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi. Esso è costituito da: <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario; - debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente, ovvero: debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge, oppure il cui pagamento anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi; - debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento <i>supera i limiti ritenuti fisiologici</i> ovvero, si ritiene fisiologico un pagamento differito rispetto al termine contrattuale.

La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi. Il DSCR, è utilizzabile solo in presenza di **dati prognostici ritenuti attendibili dagli organi di controllo**, secondo il loro giudizio professionale.

La stima del dato prognostico è compito dell'organo amministrativo delegato, attraverso il ricorso agli adeguati assetti.

⇒ La valutazione della relativa adeguatezza rientra tra i doveri dell'organo amministrativo che è chiamato a *"valutare costantemente se sussiste l'equilibrio finanziario e quale è prevedibile andamento della gestione"*.

I cinque indici del CNDCEC tarati su diversi settori

Si premette che gli indici di cui all'art. 13 co.2 del CCI, costituiscono segnali di crisi, ma **da soli non assumono rilevanza sufficiente a fare ritenere sussistente uno stato di crisi** ai sensi dell'art. 14 CCI.

Il CNDCEC ha individuato gli indici specifici individuati al comma 2, che insieme alle previsioni generali di cui al comma 1 definisce "il sistema di indici".

Se il patrimonio netto è positivo e se il DSCR non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, si adotteranno **5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività**.

Di seguito il dettaglio dei cinque indici:

- 1) indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
- 2) indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- 3) indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
- 4) indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività e passivo a breve termine;
- 5) indice di indebitamento previdenziale e tributario rapportato all'attivo di stato patrimoniale.

NOTA BENE - Gli indici di cui sopra hanno significato solo laddove siano utilizzati **contemporaneamente** assumendo una valutazione unitaria; rileva il superamento di tutte le cinque soglie stabilite per tali indici e individuate per settori. Singolarmente considerate operano come possibile indizio parziale di un eventuale stato di crisi.



SETTORE	SOGLIE DI ALLERTA				
	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PARIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' BREVE)%	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO) / ATTIVO %
AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2,8	9,4	92,1	0,3	5,6
ESTRAZIONE, MANIFATTURA, PROD. ENERGIA/GAS	3,0	7,6	93,7	0,5	4,9
FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2,6	6,7	84,2	1,9	6,5
COSTRUZIONI EDIFICI	3,8	4,9	108,0	0,4	3,8
ING. CIVILE, COSTR. SPECIALIZZATE	2,8	5,3	101,1	1,4	5,3
COMM. INGROSSO E DETT. AUTOVEICOLI; COMM. INGROSSO; DISTRIB. ENERGIA/GAS	2,1	6,3	101,4	0,6	2,9
COMM. DETTAGLIO, BAR E RISTORANTI	1,5	4,2	89,8	1,0	7,8
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO, HOTEL	1,5	4,1	86,0	1,4	10,2
SERVIZI ALLE IMPRESE	1,8	5,2	95,4	1,7	11,9
SERVIZI ALLE PERSONE	2,7	2,3	69,8	0,5	14,6

Modalità di calcolo dei 5 indici per settore e segnali di allerta

La seguente tabella riassume le **logiche di calcolo** degli indici scelti.

Indicatore	Area gestionale	Valore atteso (positivo / negativo)	Numeratore	Denominatore
ONERI FINANZIARI/RICAVI %	SOSTENIBILITA' ONERI FINANZIARI	NEGATIVO	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c. (ad esempio interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi).	Include i ricavi, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 c.c. e per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso
PARIMONIO NETTO/DEBITI TOTALI %	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	POSITIVO	Il patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).
LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE)%	EQUILIBRIO FINANZIARIO	POSITIVO	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D).	E' costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).

CASH FLOW/ATTIVO %	REDDITIVITA'	POSITIVO	Il <i>cash flow</i> è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio <u>più</u> i costi non monetari (es. ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) <u>meno</u> ricavi non monetari (ad es. rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate).	Totale attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.
(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO) / ATTIVO %	ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO	NEGATIVO	L'indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'indebitamento previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

Si precisa che, se il denominatore è nullo (o negativo, ma su questi indici per costruzione non è possibile) ai fini dei **segnali di allerta** si deve procedere nel seguente modo:

Indicatore	Segnale di allerta
ONERI FINANZIARI/RICAVI*100	
Numeratore >0; Denominatore=0	ACCESO
Numeratore=0; Denominatore=0	SPENTO

Indicatore	Segnale di allerta
PATRIMONIO NETTO/DEBITI TOTALI*100	
Numeratore>0; Denominatore=0	SPENTO
Numeratore=0; Denominatore=0	ACCESO

Indicatore	Segnale di allerta
LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (Attività a breve termine/passività a breve termine)*100	
Numeratore>0; Denominatore=0	SPENTO
Numeratore=0; Denominatore=0	ACCESO

Indicatore	Segnale di allerta
CASH FLOW/ATTIVO*100	
Numeratore>0; Denominatore=0	SPENTO
Numeratore=0; Denominatore=0	ACCESO

Indicatore	Segnale di allerta
INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO / ATTIVO *100	
Numeratore>0; Denominatore=0	ACCESO
Numeratore=0; Denominatore=0	SPENTO

Gli assetti organizzativi adeguati: condizione necessaria per la rilevazione precoce della crisi

È fondamentale la capacità di ogni impresa di implementare **un adeguato assetto organizzativo che consenta un frequente calcolo degli indici**.

L'art. 19 del CCI dispone quanto segue:

➤ *“Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a **tre mesi**, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, **per la ricerca di una soluzione** concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.”*

Il riferimento ai tre mesi implica necessariamente **una valutazione almeno trimestrale degli indici**. Tale valutazione, in assenza di un bilancio approvato, dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall'impresa per la valutazione dell'andamento economico e finanziario.

Nel rispetto del **principio di proporzionalità**, la suddetta verifica potrà essere costituita anche solo dal prospetto di Stato patrimoniale e Conto economico, redatti secondo quanto previsto dall'OIC 30.

Il riferimento all'ultimo bilancio approvato è tecnicamente possibile esclusivamente per l'indicatore di patrimonio netto e per gli indici, mentre il calcolo del DSCR si basa necessariamente su dati di tipo previsionale che **devono** essere predisposti con cadenze più frequenti.



Occorre, in particolare, che il controllo degli indicatori di crisi sia **più frequente** qualora le condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali dell'impresa siano tali da renderlo necessario.



Nel caso in cui si utilizzino bilanci di esercizio non approvati dall'assemblea o bilanci infrannuali, è necessaria una loro approvazione da parte dell'organo amministrativo, oppure in mancanza, del responsabile delle scritture contabili.

Le imprese costituite da meno di due anni

In relazione alle **imprese costituite da meno di due anni**, l'unico indice che rileva è il solo **patrimonio netto negativo**; trovano invece applicazione le regole generali nonché gli indici di settore, laddove l'impresa o la società neo costituita sia succeduta ad altra o subentrata nella conduzione o nella titolarità dell'azienda.



OSSERVA - Si individuano alcuni casi specifici quali, ad esempio: società beneficiarie di un complesso o di un ramo aziendale per effetto di un'operazione di scissione; società incorporanti di un'operazione di fusione; ecc.

Le imprese in liquidazione

Per quanto concerne le **imprese in liquidazione** - a condizione che abbiano cessato l'attività - l'indice rilevante della crisi è rappresentato dal rapporto tra valore di realizzo dell'attivo liquidabile e il debito complessivo della società. Rilevano, comunque, la presenza di **reiterati e significativi ritardi nei pagamenti** o un **"DSCR" inferiore ad 1**.

Le start-up innovative

Disposizioni specifiche sono previste anche per le **start-up e le PMI innovative**.

Rileva in particolare, la capacità di ottenere risorse finanziarie dai soci, obbligazionisti, nonché stakeholder quali banche, intermediari finanziari, che unitamente alle sovvenzioni ed ai contributi pubblici consentono di proseguire nello studio e nello sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale.

Rileva, in qualità di variabile inerente la crisi, la capacità di ottenere le risorse finanziarie per la prosecuzione dell'attività di studio e sviluppo; è indice di crisi la sua sospensione per almeno 12 mesi.



Per la misurazione dell'indice si ricorre, anche in tale caso, al DSCR, tenendo conto del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione delle citate attività. L'assenza di ricavi ed i risultati economici negativi, non hanno rilevanza determinante ai fini dell'emersione dello stato di crisi (fonte bozza CNDCEC).

Allegato 1**L'Esperto risponde...**

Oggetto: Motivazione, modalità della segnalazione e mezzi di prova dell'assenza di uno stato di crisi

DOMANDA

La segnalazione interna, all'organo amministrativo, inerente lo stato di crisi, deve essere motivata e tempestiva; per essere considerata tale qual è il mezzo di segnalazione ritenuto idoneo? Inoltre, qual è il documento che può dar prova dell'assenza di uno stato di crisi rilevante ai fini dell'allerta?

RISPOSTA

La segnalazione interna all'organo amministrativo da parte degli organi di controllo deve essere motivata. La motivazione può essere riferita anche ad ulteriori accadimenti straordinari attesi nei successivi sei mesi o comunque entro la chiusura dell'esercizio in corso, tali da compromettere la sostenibilità del debito ovvero la continuità aziendale.

La segnalazione, inoltre, deve essere tempestiva, ovvero deve essere fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di fax seguito da avviso di ricevimento o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alla valutazione delle circostanze rilevanti constatate dal soggetto segnalante, alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

Nel termine fissato l'organo amministrativo può presentare, anche prima dell'incontro, al soggetto segnalante, memorie ed osservazioni per dimostrare l'assenza di uno stato di crisi rilevante, che a sua volta l'organo di controllo deve considerare e valutare fornendo una risposta di accoglimento o di reiezione in tempo utile per il rispetto del termine fissato all'organo amministrativo.

In generale si ritiene che la presentazione di un adeguato prospetto di tesoreria, che dimostra la sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi, costituisce prova dell'assenza di uno stato di crisi rilevante ai fini dell'allerta.